



**Comune di Selma**

**Cantone dei Grigioni**

**LEGGE COMUNALE SULLA  
COSTRUZIONE DI ABITAZIONI A SCOPO  
SOCIALE E SUL MIGLIORAMENTO  
DELLE CONDIZIONI DI ABITAZIONE  
NELLA REGIONE DI MONTAGNA**



## Indice

Art. 1	Scopo .....	3
Art. 2	Contributi .....	3
<b>I.</b>	<b>CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ORDINARIO .....</b>	<b>3</b>
Art. 3	Campo di applicazione.....	3
Art. 4	Condizioni .....	3
Art. 5	Competenza e procedura.....	3
Art. 6	Obbligo di restituzione.....	3
<b>II.</b>	<b>CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNICO.....</b>	<b>4</b>
Art. 7	Campo di applicazione.....	4
Art. 8	Genere.....	4
Art. 9	Finanziamento.....	4
Art. 10	Prestazioni .....	4
Art. 11	Condizioni .....	4
Art. 12	Esclusione .....	4
Art. 13	Competenza e procedura.....	4
Art. 14	Versamento .....	5
Art. 15	Obbligo di restituzione.....	5
Art. 16	Abusi .....	5
Art. 17	Disposizioni transitorie.....	5
Art. 18	Entrata in vigore .....	5

## **Art. 1           Scopo**

La presente legge ha lo scopo di promuovere la costruzione di abitazioni, in modo particolare a favore di famiglie e persone di condizioni finanziarie modeste, nonché di incentivare l'insediamento in abitazioni primarie.

## **Art. 2           Contributi**

I contributi del Comune si suddividono in due categorie e precisamente:

- I. Il contributo di partecipazione ordinario in virtù della Legge Cantonale del 10 marzo 1985 sulla costruzione di abitazioni a scopo sociale e sul miglioramento delle condizioni di abitazione nella regione di montagna, della relativa Ordinanza d'esecuzione del 5 ottobre 1984 e delle Disposizioni di attuazione del 2 dicembre 1985;
- II. Il contributo straordinario unico.

### I.                   Contributo di partecipazione ordinario

## **Art. 3           Campo di applicazione**

Il contributo comunale si conforma a quelli Cantionali e Federali nella proporzione percentuale stabilita dalla rispettiva Ordinanza d'esecuzione Cantonale.

## **Art. 4           Condizioni**

Hanno diritto al contributo comunale tutti i domiciliati a Selma.

Il domicilio, sia fisico che fiscale, deve essere mantenuto nel Comune di Selma per almeno 15 (quindici) anni dall'elargizione del contributo comunale.

## **Art. 5           Competenza e procedura**

Il Municipio di Selma è competente per l'assegnazione del contributo comunale. Le relative domande devono essere evase entro un mese dalla presentazione della richiesta da parte delle competenti Autorità o Uff. Cantionali preposti.

## **Art. 6           Obbligo di restituzione**

Nel caso di inadempienza alle condizioni dell'Art. 4, il contributo comunale percepito dovrà essere rimborsato calcolando pure i relativi interessi dalla data di assegnazione.

Per il resto fanno stato per analogia le disposizioni della Legge Cantonale sulla costruzione di abitazioni a scopo sociale e sul miglioramento delle condizioni di abitazione nella regione di montagna, della relativa Ordinanza d'esecuzione e delle Disposizioni di attuazione in materia.

## II. Contributo straordinario unico

### **Art. 7 Campo di applicazione**

Il contributo straordinario comunale si conforma alla situazione del mercato degli alloggi e comprende:

- a) la costruzione di abitazioni economiche;
- b) il rinnovo di abitazioni esistenti;
- c) il miglioramento delle condizioni di abitabilità;
- d) l'accesso alla proprietà di appartamenti o case unifamiliari.

### **Art. 8 Genere**

Il Comune versa un contributo straordinario unico non soggetto all'obbligo di rimborso (sono riservati gli Art.li 15 e 16).

Il contributo può essere accordato a complemento di quello ordinario oppure quale singolo aiuto, senza particolare limite di reddito.

### **Art. 9 Finanziamento**

Per il finanziamento dei contributi straordinari il Comune si impegna a ricercare finanziamenti esterni presso Comuni, Associazioni, Enti Patronali ecc. ed a costituire un fondo riservato a tale scopo.

### **Art. 10 Prestazioni**

Il contributo straordinario viene fissato indistintamente a fr. 10'000.- per oggetto i cui costi superano l'importo di fr. 100'000.-

### **Art. 11 Condizioni**

Le condizioni sono analoghe a quelle per l'assegnazione del contributo di partecipazione ordinario (Art. 4).

### **Art. 12 Esclusione**

Le abitazioni secondarie sono escluse da contributi ai sensi della presente legge.

### **Art. 13 Competenza e procedura**

Il Municipio di Selma è competente per l'assegnazione del contributo straordinario comunale.

Le relative domande vanno presentate al Municipio, per iscritto, parallelamente alla domanda di costruzione o prima dell'acquisizione dell'immobile e allegando dove necessario la stima ufficiale aggiornata.

#### **Art. 14      Versamento**

Di regola il contributo viene versato a costruzione ultimata (oggetti sec. l'Art. 7 lett. a,b,c) dopo verifica da parte del Municipio dei lavori eseguiti, presentazione del consuntivo dei costi e della nuova stima. Per le domande secondo l'Art. 7 lett. d, fa stato l'iscrizione al R.F. di Selma.

Nel caso di più progetti in un anno ed a dipendenza della disponibilità finanziaria del fondo per i contributi straordinari, il Comune si riserva di effettuare versamenti equi e/o in rate annuali. In mancanza di finanziamenti esterni al fondo riservato a questo scopo, cessa automaticamente qualsiasi obbligo di contributo straordinario da parte del Comune

#### **Art. 15      Obbligo di restituzione**

Valgono per analogia le disposizioni dell'Art. 6 cpv. primo.

#### **Art. 16      Abusi**

Gli abusi, in particolare quelli perpetrati a scopo di lucro, avranno come conseguenza l'obbligo di restituzione del contributo, nonché dei relativi interessi calcolati a partire dalla data di assegnazione.

#### **Art. 17      Disposizioni transitorie**

La presente legge può considerare oggetti già in costruzione ma non ancora ultimati al 31.12.92, le relative domande dovranno essere però inoltrate entro tale data.

#### **Art. 18      Entrata in vigore**

La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale di Selma.

Approvata dall'Assemblea comunale di Salme il 06.12.1992

PER IL COMUNE DI SELMA:

Il Sindaco:  
F. Daldini



La Segretaria:  
M. Negretti

